



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Reddito d'impresa

- 4 | **Società di comodo - il test di operatività non comprende gli immobili in corso di realizzazione - Cassazione n. 19367 del 20/7/18**
- 4 | **Presunzione su esercizio di impresa bancaria - Cassazione n. 16229 del 20/6/18**

Iva

- 4 | **Esportatore abituale senza requisiti - Legittimo il recupero - Cassazione n. 15835 del 15/7/18**
- 4 | **Corsi accreditati – sono esenti da IVA - Cassazione n. 14124 dell'1/6/18**
- 5 | **Finanziamenti soci - Eseguiti in presenza di uno squilibrio eccessivo tra indebitamento e patrimonio - Cassazione n. 16348 del 21/6/18**
- 5 | **Regime del margine – Gioielli contenenti metalli o pietre preziose: il diverso trattamento - Corte di giustizia UE – Sentenza 11/7/18, n. C-154/17**
- 5 | **Regime del margine veicoli usati - il cessionario deve provare la propria buona fede - Cassazione n. 18651 del 13/7/18**

Irap

- 6 | **Vendita generi di monopolio – il contribuente deve provare le condizioni esonerative - Cassazione n. 19329 del 19/7/18**
- 6 | **Studio associato tra professionisti - l'autonoma organizzazione è implicita nella forma di esercizio dell'attività - Cassazione n. 19431 del 20/7/18**

Fiscalità persone fisiche

- 7 | **Agevolazioni cd. "prima casa" – Non compete il beneficio se si prepossiede un immobile A2 utilizzato come studio professionale - Cassazione n. 18098 del 10/7/18**

Accertamento questioni sostanziali

- 7 | **Società in accomandita: il socio accomandante è responsabile della dichiarazione infedele - Cassazione n. 20099 del 30/7/18**
- 7 | **Eredità – l'erede rinunciatario non è responsabile dei debiti tributari del de cuius - Cassazione n. 17970 del 9/7/18**
- 8 | **Non sufficiente per accertare la percentuale di ricarico inferiore rispetto a quella media di settore - Cassazione n. 18627 del 13/7/18**

Accertamento questioni procedurali

- 8 | **Società cancellata dal registro delle imprese – notifica dell'atto successiva – illegittimità -**
Cassazione n. 17641 del 5/7/18
- 9 | **Termine dilatorio di 60 giorni dall'accesso – c'è accesso e accesso -** *Cassazione n. 18245 del 11/7/18*
- 9 | **Rateizzazione debito tributario - sulle sanzioni non sono dovuti gli interessi di mora -**
Cassazione n. 16553 del 22/6/18

Penale

- 10 | **Cessione del credito ipotecario avvenuta dopo la trascrizione del sequestro o della confisca**
- Cassazione, Sezioni Unite, n. 29847 del 3/7/18

Fiscale - Varie

- 10 | **ICI – per il disconoscimento dell'agevolazione sull'abitazione principale i bassi consumi energetici prevalgono sulla residenza anagrafica -** *Cassazione n. 14793 del 7/6/18*
- 10 | **Vendita separata del suolo (registro) e dell'immobile (Iva) - quando non opera la presunzione di cessione congiunta -** *Cassazione n. 19007 del 17/7/18*
- 11 | **Contenzioso tributario – per la notifica dell'appello vale anche l'avviso di ricevimento in luogo dell'avviso di spedizione -** *Cassazione n. 18778 del 13/7/18*
- 12 | **Società tra avvocati – è solo quella dell'art. 4 bis della legge n. 247/2012 e può essere multidisciplinare -** *Cassazione SS.UU. n. 19298 del 19/7/18*
- 12 | **Imposta di soggiorno: l'albergatore è agente contabile -** *Cassazione n. 19654 del 24/7/18*
- 12 | **Imposta di registro: nello scambio di dichiarazioni brevi manu il contratto si è formato mediante corrispondenza -** *Cassazione n. 19799 del 26/7/18*
- 13 | **Rimborso sisma 1990 -** *Cassazione n. 18801 del 16/7/18*

REDDITO D'IMPRESA

Società di comodo - il test di operatività non comprende gli immobili in corso di realizzazione**Cassazione n. 19367 del 20/7/18**

Gli immobili oggetto di attività edificatoria - e come tali non suscettibili di produrre reddito ancorché minimo e temporaneamente inagibili - non devono essere inclusi tra le immobilizzazioni previste per il test di operatività di cui al 1 co., lett. b), dell'art. 30 della legge 724/1994.

Presunzione su esercizio di impresa bancaria**Cassazione n. 16229 del 20/6/18**

In tema di fondazioni bancarie, sussiste una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all'entità di partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull'attività dell'ente creditizio; pertanto, tali soggetti, per fruire delle agevolazioni previste per le persone giuridiche di cui all'art. 10 bis della L. n. 1745/1962 ovvero dall'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973 per gli enti ed istituti aventi finalità di assistenza, beneficenza, istruzione e cultura, sono tenuti a fornire, assolvendo all'onere a proprio carico ex art. 2967 c.c. , la prova positiva - che può essere assolta mediante la produzione di estratti dei libri contabili o idonee certificazioni del collegio dei revisori o del collegio sindacale delle società partecipate - di avere nel complesso svolto, in concreto, attività di promozione sociale e non di mera gestione della partecipazione detenuta.

IVA

Esportatore abituale senza requisiti - Legittimo il recupero**Cassazione n. 15835 del 15/7/18**

L'acquisto di beni o servizi senza pagamento dell'IVA spetta solamene all'esportatore abituale; il venir meno dei requisiti legittima il recupero dell'imposta e l'applicazione delle sanzioni. Pertanto, il contribuente non può acquistare o importare beni e servizi senza il pagamento dell'Iva se non possiede la qualifica di esportatore abituale. Il semplice rilascio al fornitore della dichiarazione d'intento non legittima l'inapplicabilità dell'imposta in assenza dei requisiti sostanziali per poterla emettere.

Corsi accreditati – sono esenti da IVA**Cassazione n. 14124 dell'1/6/18**

Il riferimento normativo «a istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni» di cui all'art. 10, co. 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972 è meramente descrittivo, mirando ad affermare il principio generale che tutte le attività didattiche possono beneficiare dell'esenzione Iva, purché siano poste in essere da organismi riconosciuti da pubbliche amministrazioni. Trattandosi di un riferimento generico, il riconoscimento è valido presupposto per ottenere l'esenzione se proveniente, oltre che dal Ministero della pubblica istruzione, anche da altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti (Cassazione, 8977/2002 e 13069/2011), da organismi da loro vigilati, incluse le federazioni sportive (Cassazione, 8623/2012 e 12698/2017) o da enti locali.

Finanziamenti soci - eseguiti in presenza di uno squilibrio eccessivo tra indebitamento e patrimonio**Cassazione n. 16348 del 21/6/18**

La volontà dei creditori non può prevalere su quella del legislatore e comprimere i diritti di coloro che partecipano al concorso. Potrebbe consentirlo solo il consenso unanime, e non maggioritario, dei creditori chirografari. I crediti dei soci derivanti da finanziamenti eseguiti in presenza di uno squilibrio eccessivo tra indebitamento e patrimonio o di una situazione finanziaria, tale da rendere ragionevole un conferimento, postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori in base all'art. 2467, co. 2, del Codice Civile, devono confluire in una apposita classe.

Il chiarimento del quadro di riferimento appare particolarmente utile, posto che con sentenza n. 16291 del 20/6/18 la Corte di Cassazione ha aderito all'orientamento dottrinale che estende alle società per azioni a ristretta base azionaria la disciplina dell'art. 2467 del Codice Civile.

Tale estensione, tuttavia, opera solo ove di fatto al socio sia consentito di ottenere le medesime informazioni di cui potrebbe disporre ai sensi dell'art. 2476 del Codice Civile nella società a responsabilità limitata, e necessarie ad apprezzare lo squilibrio o la situazione finanziaria che determinano la postergazione, tuttavia è certo che il perimetro tende ad allargarsi e non a restringersi.

Regime del margine – gioielli contenenti metalli o pietre preziose – il diverso trattamento**Corte di giustizia UE – Sentenza 11/7/18, n. C-154/17**

La nozione di "beni d'occasione" non comprende beni usati contenenti metalli preziosi o pietre preziose, se tali beni non sono più idonei a soddisfare la loro funzionalità iniziale e hanno conservato solo le funzionalità inerenti a tali metalli e a dette pietre.

Al fine di poter rientrare nella categoria dei "beni d'occasione", che possono beneficiare del regime speciale del margine di utile, e non in quella dei "metalli preziosi o pietre preziose", che sono esclusi dal beneficio di tale regime, un oggetto composto di siffatti metalli o pietre deve aver avuto una funzionalità diversa da quella inerente alle materie che lo compongono, averla conservata ed essere idoneo al reimpiego, nel suo stato originario o previa riparazione.

Per contro, quando un oggetto non ha una funzionalità diversa da quella inerente alle materie che lo compongono o quando non è atto a svolgere una siffatta diversa funzionalità, l'oggetto in questione non può beneficiare del regime speciale del margine di utile poiché non resta nel ciclo economico che era il suo, e avrà un'utilità soltanto per essere trasformato in un nuovo oggetto che conoscerà un nuovo ciclo economico.

Regime del margine veicoli usati - il cessionario deve provare la propria buona fede**Cassazione n. 18651 del 13/7/18**

In tema di IVA, il c.d. regime del margine, previsto dall'art. 36 del D.L. n. 41/1995 e dagli artt. da 311 a 325 della direttiva 2006/112/CE per le cessioni, da parte di rivenditori, di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o di antiquariato, costituisce un regime d'imposizione speciale, facoltativo e derogatorio, in favore del contribuente, del sistema normale dell'IVA: ne consegue che la sua disciplina va interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi, nei limiti di quanto necessario al raggiungimento dello scopo dell'istituto. Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, il cessionario, al quale l'amministrazione finanziaria contesta, in base ad elementi oggettivi e specifici, tale fruizione, deve provare la propria buona fede, cioè di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto - secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto - al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto. Rientra in tale condotta anche l'individuazione, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione in suo possesso, eventualmente integrati da elementi di agevole e rapida reperibilità, dei precedenti intestatari del veicolo,

al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l'IVA sia stata, o no, già assolta a monte da altri, nell'ambito della catena di fornitura, senza possibilità di detrazione: in caso di esito positivo, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche qualora l'amministrazione dimostri, attraverso indagini e controlli inesigibili dal contribuente, che in realtà l'imposta, per qualsiasi motivo, non era stata detratta. Nell'ipotesi, invece, in cui dalla verifica del contribuente emerga che i precedenti titolari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria, in base al criterio di normalità probabilistica) dell'avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte per l'acquisto dei veicoli stessi, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, con conseguente negazione del diritto alla fruizione del trattamento fiscale più favorevole.

IRAP

Vendita di generi di monopolio – il contribuente deve provare la sussistenza delle condizioni esonerative **Cassazione n. 19329 del 19/7/18**

La fattispecie sottoposta all'esame della Corte riguardava la soggezione ad Irap di attività di rivendita di generi di monopolio la quale si sosteneva essere organizzata senza l'ausilio di collaboratori e senza l'ausilio di beni strumentali.

Al riguardo, la Cassazione ha affermato che in relazione a tale fattispecie non poteva essere automaticamente esclusa l'autonoma organizzazione - come era stato statuito dai giudici di merito, secondo cui *"Nella fattispecie in esame, trattandosi di attività di rivendita di generi di monopolio, è più che evidente che tale tipologia di attività può essere organizzata senza l'ausilio di collaboratori e senza l'ausilio di beni strumentali, come ben hanno ritenuto i giudici di prime cure"* – ma doveva valutarsi la presenza del presupposto Irap alla luce del principio di diritto indicato dalle SS.UU. con la sentenza n. 9451/2016, secondo cui il requisito dell'autonoma organizzazione, ricorre quando il contribuente

- a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure
- c) si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero mansioni esecutive.

È stato affermato, infatti, che il principio di diritto delle SS.UU. opera per i contribuenti che esercitano in forma individuale attività professionale, artistica o d'impresa (in qualità di agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli commercianti e in genere di piccoli imprenditori).

Dunque, pur essendo pacifico che la rivendita di generi di monopolio sia attività commerciale a fini civilistici e fiscali, non v'è né l'automatismo impositivo né l'automatismo esonerativo ai fini Irap, essendo necessario valutare in concreto la sussistenza dell'autonoma organizzazione. Costituisce onere del contribuente, che chieda il riconoscimento che l'imposta non sia dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni esonerative.

Studio associato tra professionisti - l'autonoma organizzazione è implicita nella forma di esercizio dell'attività

Cassazione n. 19431 del 20/7/18

L'esercizio di professioni in forma societaria costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività (cfr. Cassazione, SS.UU. n. 7371/2016).

Il principio di diritto enunciato dalle SS.U. è da applicarsi anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facoltà per la parte contribuente di fornire la prova contraria avente ad oggetto non l'insussistenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio in forma associata dell'attività, ma piuttosto l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa.

FISCALITÀ PERSONE FISICHE

Agevolazioni cd. "prima casa" – Non compete il beneficio se si prepossiede un immobile A2 utilizzato come studio professionale

Cassazione n. 18098 del 10/7/18

L'agevolazione cd. prima casa può essere fruita al ricorrere di una serie di requisiti tra cui il non essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra abitazione ubicata nel comune ove è situato l'immobile da acquistare.

L'immobile preposseduto che è idoneo all'uso abitativo non impedisce di fruire dell'agevolazione.

La Cassazione nella sentenza in esame si è pronunciata sulla presunta idoneità all'uso abitativo, ai fini dell'agevolazione, di un immobile rientrante nella categoria A/2 e per il quale non era stata effettuata alcuna variazione catastale, che era stato destinato a studio professionale.

Al riguardo, è stato affermato che non è consentito escludere la natura di abitazione per la destinazione concretamente impartita dal proprietario ad uso diverso da quello abitativo e che l'idoneità della casa di abitazione preposseduta va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato.

ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI

Società in accomandita: il socio accomandante è responsabile della dichiarazione infedele

Cassazione n. 20099 del 30/7/18

Nelle società in accomandita semplice il socio accomandante è responsabile del pagamento delle imposte derivanti dal maggior reddito accertato. Egli è, inoltre, responsabile delle sanzioni per infedele dichiarazione posto che, anche se non svolge direttamente compiti di amministrazione, è tenuto a svolgere controlli sugli affari sociali, sui documenti contabili e sul rendiconto sociale. L'omissione di tali comportamenti costituisce la colpa a cui si ricollega la sanzione.

Eredità – l'erede che abbia poi rinunciato non è responsabile dei debiti tributari del de cuius

Cassazione n. 17970 del 9/7/18

Nelle ipotesi di debiti del de cuius di natura tributaria l'accettazione dell'eredità è una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a risponderne.

Non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all'eredità, ai sensi dell'art. 519 c.c.

Una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell'eredità (art. 476 cod. civ.), del cui onere probatorio è onerata l'Amministrazione finanziaria e che non può fondarsi sulla mera presentazione della denuncia di successione, che non ha alcun rilievo ai fini dell'accettazione dell'eredità.

Non può ritenersi obbligato a rispondere né dei debiti del de cuius né dell'imposta di successione (nemmeno a titolo provvisorio) il chiamato che abbia rinunciato all'eredità.

La delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione dell'eredità.

In considerazione di ciò spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede.

Nel caso di specie è stato, dunque, ritenuto illegittima la notifica ai chiamati all'eredità che avevano documentato di aver rinunciato all'eredità.

Per accertare non è sufficiente la percentuale di ricarico inferiore rispetto a quella media di settore

Cassazione n. 18627 del 13/7/18

Non può desumersi l'inattendibilità delle risultanze di una contabilità regolarmente tenuta sulla sola base di una verifica effettuata per campione di merci e su indici di redditività media del settore, non meglio specificati, senza alcun riferimento alla situazione concreta della società contribuente, che pure aveva rappresentato "la inutilizzabilità di astratti criteri determinativi".

Secondo il consolidato orientamento della Corte, infatti, in presenza di scritture contabili formalmente corrette, non è sufficiente, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa, il solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza - posto che le medie di settore non costituiscono un "fatto noto", storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello ignoto da provare, ma soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, risultando quindi inidonee, di per sé stesse, ad integrare gli estremi di una prova per presunzioni - ma occorre, invece, che risulti qualche elemento ulteriore - tra cui anche l'abnormità e l'irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore - incidente sull'attendibilità complessiva della dichiarazione, overosia la concreta ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUESTIONI PROCEDURALI

Società cancellata dal registro delle imprese – notifica dell'atto successiva - illegittimità

Cassazione n. 17641 del 5/7/18

La cancellazione delle società di persone e di capitali dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, e ciò a prescindere dall'avvenuta definizione dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, con decorrenza dalla cancellazione, se successiva al 1 gennaio 2004, ovvero a decorrere dal 1 gennaio 2004, se anteriore (cfr. Cass. S.U. n. 4060/2010).

Tale principio è stato più volte ribadito, con la specificazione che alla cancellazione si realizza un fenomeno successorio assai simile a quello che si verifica per la morte delle persone fisiche e cioè la successione degli eredi nelle situazioni soggettive, facenti capo al defunto. Difatti, in virtù della cancellazione:

- 1) l'obbligazione della società estinta si trasferisce ai singoli soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
- 2) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi;

- 3) le azioni processuali non potranno essere proposte da società estinte e/o nei confronti delle stesse (già estinte);
- 4) ove si tratti di giudizi in corso, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci, successori della società (cfr. Cass. S.U. n. 6070 del 2013).

La estinzione della società determina la cessazione della sua capacità processuale (come anche quella dell'ex liquidatore), il cui difetto originario è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e comporta, in quest'ultimo caso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che da subito avrebbe dovuto condurre a una pronuncia declinatoria del merito.

Nel caso in esame la S.r.l era estinta già prima della notifica dell'atto di contestazione, relativo all'irrogazione di una sanzione amministrativa per imposta di registro, posto che era stato emesso un bonifico a favore di un socio erede a fronte del finanziamento infruttifero effettuato dal de cuius.

Ne consegue che la pretesa creditoria di cui all'atto di contestazione non poteva essere fatta valere contro la società già estinta ai sensi dell'art. 2495 c.c.

Nel caso in esame non trova applicazione, in quanto non è norma retroattiva (cfr.: Cass. 23029/2017; Cass. 5736/2016 e Cass. n. 6743/2015), l'art. 28, co. 4°, del D.lgs. n. 175/2014, il quale prevede che ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.

Termine dilatorio di 60 giorni dall'accesso – c'è accesso e accesso

Cassazione n. 18245 dell'11/7/18

Il termine dilatorio di 60 giorni dall'accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente prima della notifica dell'accertamento di cui all'art. 12 della legge n. 212/2000, tende a tutelare il contraddittorio a fronte degli elementi raccolti in sede di accesso, che trova la sua giustificazione nella possibilità di interlocuzione fra il Fisco e il contribuente, al fine di consentire a quest'ultimo di opporre le sue ragioni e produrre documentazione per evitare l'emissione dell'atto accertativo e/o diminuire la eventuale pretesa tributaria.

Non qualsiasi accesso, dunque, determina l'applicazione del termine dilatorio dell'art. 12 citato ma è necessario verificare se, in tale fase, sia stata acquisita documentazione, nonché la rilevanza attribuita alla stessa nella motivazione dell'avviso di accertamento impugnato; dovendo, in caso negativo, escludersi qualsiasi rilevanza all'accesso medesimo.

Nella fattispecie esaminata dalla Corte, l'accesso eseguito presso la sede del contribuente era unicamente finalizzato ad ottenere la documentazione giustificativa dei costi in precedenza non esibita, per cui non può ritenersi mutata la natura del controllo, che rimane un controllo cd. «a tavolino» e non già una verifica generale, con conseguente inapplicabilità della norma citata.

Rateizzazione del debito tributario - sulle sanzioni non sono dovuti gli interessi di mora

Cassazione n. 16553 del 22/6/18

La disposizione di cui all' art. 2, co. 3, D.Lgs. n. 472 del 1997, nella parte in cui sancisce testualmente che la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi, trova applicazione anche nell'ipotesi di dilazione del pagamento, dove i cosiddetti interessi di dilazione perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni. La norma, infatti, è norma eccezionale e prevale sulla regola generale.

PENALE

Cessione del credito ipotecario avvenuta dopo la trascrizione del sequestro o della confisca**Cassazione, Sezioni Unite, n. 29847 del 3/7/18**

La Cassazione ha affermato che nel caso in cui la cessione di un credito ipotecario precedentemente insorto avvenga successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale circostanza non è in quanto tale preclusiva dell'ammissibilità della ragione creditoria, né determina di per sé uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la buona fede.

FISCALE – VARIE

ICI – per il disconoscimento dell'agevolazione sull'abitazione principale i bassi consumi energetici prevalgono sulla residenza anagrafica**Cassazione n. 14793 del 7/6/18**

Il comune può disconoscere i benefici ICI dell'agevolazione riferita all'immobile adibito ad abitazione principale in base a un solo elemento presuntivo, quello relativo alla esiguità dei consumi elettrici, pur in presenza di residenza anagrafica presso l'immobile, in quanto, elemento sintomatico di una presenza nell'abitazione oggetto d'imposizione non abituale.

La Cassazione ha, sul punto, fatto riferimento a un suo orientamento consolidato secondo cui "In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 per l'immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito." (Cass. ord. n. 12299/17, n. 13062/17).

Vendita separata del suolo (registro) e dell'immobile (Iva) - quando non opera la presunzione di cessione congiunta**Cassazione n. 19007 del 17/7/18**

La Cassazione si è soffermata su un caso in cui l'Ufficio del Registro ha richiesto il pagamento dell'imposta suppletiva di registro, sul presupposto della non assoggettabilità ad IVA della cessione di un fabbricato trasferito con atto di compravendita in cui erano stati venduti separatamente il suolo e la costruzione ivi insistente da parte di due soggetti distinti:

- il terreno dal proprietario, persona fisica;
- la villa da una società costruttrice (S.r.l.).

Sul punto, la Cassazione ha ricordato il principio secondo cui l'art. 24 del d.p.r. 131/1986 prevede che la presunzione iuris tantum, secondo cui "nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente dell'immobile" e diretta ad evitare che attraverso la cessione del terreno possa eludersi o evadersi la tassazione del bene incorporato al suolo, non operi nelle ipotesi in cui vi sia una espressa esclusione dalla vendita delle accessioni, dei frutti pendenti e delle pertinenze, ovvero nel caso in cui "*si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengano ad un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un terzo*".

Con l'atto di compravendita del caso in esame si è realizzata, secondo la Cassazione, una doppia vendita: l'originario proprietario persona fisica ha trasferito il suolo, mentre la società la villa ivi insistente. Risulta, pertanto, perfettamente integrata una delle ipotesi di deroga della presunzione di accessione prevista dal citato art. 24. In particolare, i contribuenti hanno dimostrato, attraverso un atto di data certa e registrato, di avere acquistato la villa da un soggetto terzo, diverso dal proprietario del suolo.

Nella specie risulta, infatti, realizzata l'ipotesi di cessione "diretta" per atto notarile del bene (villa) da parte di un soggetto terzo (soggetto ad Iva) rispetto al proprietario del suolo, secondo quanto previsto dall'ultima parte del co. 1 dell'art. 24 D.P.R. n. 131/1986. Ne consegue che non sussiste la necessità di provare, con atto avente data certa anteriore, il passaggio di proprietà dello stesso bene dal proprietario del suolo all'impresa di costruzione, in quanto la presunzione di accessione di cui all'art. 24 è superata dalla vendita contestuale davanti al notaio del suolo e dell'immobile ivi insistente, la villa, da parte di due soggetti distinti.

Contenzioso tributario – per la notifica dell'appello vale anche l'avviso di ricevimento in luogo dell'avviso di spedizione

Cassazione n. 18778 del 13/7/18

In tema di contenzioso tributario, non costituisce motivo di inammissibilità dell'appello notificato a mezzo posta il fatto che, all'atto della costituzione, l'appellante depositi l'avviso di ricevimento del plico inoltrato per raccomandata al contribuente in luogo del prescritto avviso di spedizione, atteso che anche l'avviso di ricevimento riporta la data della spedizione, sicché il relativo deposito è perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria connessa a tale adempimento.

Nella fattispecie in esame l'Ufficio ha depositato l'atto di appello unitamente alla copia della ricevuta di ritorno della raccomandata di notifica al difensore costituito nel domicilio eletto.

ICI – Le aree sono edificabili anche se vincoli idrogeologici ne impediscono l'edificazione

Cassazione n. 18429 del 12/7/18

Terreni rientranti tra le aree fabbricabili del Comune in quanto inseriti nel P.R.G.C. tra le aree destinate ad insediamenti artigianali e deposito, anche se gravati da vincolo di inedificabilità per ragioni geologiche disposto dallo stesso Comune a seguito dell'alluvione, mantengono una potenzialità edificatoria.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la nozione di area edificabile di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 504/1992 non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l'edificabilità del suolo, giacché tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali, connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo, ne presuppongono la vocazione edificatoria, sicché la presenza di tali vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile.

Nel caso in esame, la edificabilità delle aree (terreni), inserite come tale, nello strumento urbanistico, è rimasta (a fini tributari) anche in presenza dei vincoli pubblicistici, fatta salva la rilevanza di questi vincoli (nella specie geologici) non sull'edificabilità in sé ma sul minor valore di mercato delle aree vincolate.

Scomputo di ritenute non certificate – gli uffici possono valutare anche prove diverse dalla certificazione

Cassazione n. 18910 del 17/7/18

L'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 sul controllo formale delle dichiarazioni, usualmente intesa come fonte del recupero delle ritenute non certificate, deve essere integrata secondo i principi generali della prova.

In sostanza, laddove stabilisce che gli uffici «possono» escludere lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti da certificazioni dei sostituti d'imposta, la disposizione deve essere interpretata nel senso che gli uffici finanziari (e a fortiori i giudici tributari) «possono» apprezzare anche prove diverse dal certificato, ad esso equipollenti". Sul punto, la Cassazione ha richiamato la prassi dell'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 68/2009), rilevando come la stessa consenta lo scomputo delle ritenute non certificate, ove il contribuente ne dia prova equivalente al certificato.

Società tra avvocati – è solo quella dell'art. 4 bis della legge n. 247/2012 e può essere multidisciplinare

Cassazione SS.UU. n. 19298 del 19/7/18

Dal 1.1.2018 l'esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall'art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 (inserito dall'art. 1, co. 141, legge n. 124 del 2017 e poi ulteriormente integrato dalla legge n. 205 del 2017), che - sostituendo la previgente disciplina contenuta negli artt. 16 e ss. d.lgs. n. 96 del 2001 - consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati.

La Cassazione ha, dunque, affermato che possono far parte della società tra avvocati anche professionisti non iscritti all'ordine forense, e inoltre che l'esercizio della professione forense è consentito solo nella forma societaria dell'art. 4 bis della citata legge n. 247/2012 che, in quanto legge speciale, prevale sia sulla società tra avvocati di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 96/2001 che sulla STP dell'art. 10 della legge n. 183/2011.

Responsabilità dei sindaci di S.r.l.

Cassazione n. 19743 del 25/7/18

In caso di fallimento di una Srl, devono risarcire la società i sindaci che non hanno valutato il contenuto dei contratti preliminari di vendita, con i quali sono stati ceduti beni a un prezzo molto inferiore a quello di mercato.

Imposta di soggiorno - l'albergatore è agente contabile

Cassazione n. 19654 del 24/7/18

L'albergatore ha un rapporto di servizio pubblico con l'Amministrazione e, per via del maneggio di denaro pubblico, è obbligato alla resa del conto; pertanto, pur in mancanza di una normativa statale di attuazione delle modalità applicative dell'imposta di soggiorno, l'albergatore è agente contabile per tale tributo, essendo tenuto, ai sensi dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011, a incassare per conto del Comune l'imposta di soggiorno da coloro che alloggiano presso la propria struttura ricettiva, con obbligo di versarla successivamente all'ente locale; ricoprendo di fatto la qualifica di agente contabile.

Il maneggio del denaro nel periodo compreso tra la riscossione e il versamento comporta l'obbligo di resa del conto e determina la qualifica di agente contabile, sussistendo per ogni relativa controversia, pertanto, la giurisdizione della Corte dei conti.

Imposta di registro - nello scambio di dichiarazioni brevi manu il contratto si è formato mediante corrispondenza

Cassazione n. 19799 del 26/7/18

La Suprema Corte ha affermato che nel caso di scambio di dichiarazioni unilaterali effettuato brevi manu, il contratto si è formato «mediante corrispondenza» e, quindi, non deve essere registrato in termine fisso.

Nel caso di specie una S.p.a. effettuava finanziamenti nei confronti delle proprie società socie e le operazioni venivano formalizzate attraverso delle comunicazioni tra le parti, per le quali però l'Ufficio riteneva non configurabile la forma di vera e propria "lettera commerciale".

Pertanto, venivano emessi diversi avvisi di liquidazione dell'imposta di registro corrispondente al 3% dell'importo del finanziamento, in quanto, per l'Agenzia trovava applicazione l'art. 1 Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 non trattandosi di contratto concluso per corrispondenza.

Rimborso sisma 1990

Cassazione n. 18801 del 16/7/18

Per chi svolge attività d'impresa, nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione Europea, è escluso il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10% previsto dall'art. 9, co. 17, della legge n. 289 del 2002, in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990.